



Comune di Nocera Terinese

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

Area Amministrativa

Determina R.G. n. 360 del 28-09-2022

R.I. n. 86 del 28-09-2022

Oggetto: Servizi Legali Atto Di Indirizzo Deliberazione Commissione Straordinaria nr 98 Del 28-09-2022 -Determinazione

CIG: Z2E37F0660

Il Responsabile di Area

VISTO Il decreto n. 9 emesso dal Commissario Straordinario Dott.ssa Lucia Iannuzzi in data 02/08/2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e la successiva Deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 2 del 27/09/2021 di conferma della nomina al predetto incarico;

PREMESSO CHE

-il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, con Delibera nr. 32 del 20/09/2021, ad oggetto "*Supporto per l'attività di continua ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso e patrocinio legale – Atto di indirizzo*" ha adottato il seguente atto di indirizzo: *1. dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa; a) di provvedere in merito alla prosecuzione delle attività fino ad ora espletate per la gestione delle vertenze giudiziarie, mediante individuazione, nelle forme di legge e di regolamento, e mediante stipula di apposita convenzione, un professionista idoneo al quale conferire anche parte degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente (come attore/ricorrente o convenuto/resistente) nei procedimenti davanti ad organi giurisdizionali che comprenda anche la consulenza pre-contenziosa; b) di concludere il procedimento relativo alla formazione dell'elenco degli avvocati*"

-con Determinazione dell'Area Amministrativa nr. 56 del 23.09.2021 è stato disposto: *1. di affidare*

all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo (iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme; c.f. CRNFNC66D01F888S; con studio professionale in Lamezia Terme CZ Via T.M. Fusco nr.37), il servizio legale di supporto per l'attività di continua ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso (ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutte le procedure esecutive/ottemperanza, ad oggetto debiti di competenza del bilancio dissestato, al fine di ottenere la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità); 2. di affidare, al medesimo professionista, gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente (come attore/ricorrente o convenuto/resistente) nei procedimenti davanti ad organi giurisdizionali che comprende anche la consulenza pre-contenziosa, conferiti nel periodo di durata del contratto di patrocinio, in esecuzione del presente provvedimento, previa autorizzazione dell'organo competente come previsto dal vigente regolamento; 3 di approvare la convenzione -che regola in dettaglio il rapporto con il professionista- nella quale è stabilito, tra l'altro, la durata annuale dell'incarico (con decorrenza dall'1/10/2021) ...

-la convenzione con il professionista è stata sottoscritta in data 30/09/2021 prot. nr. 7182, per la durata di dodici mesi, con possibilità di proroga espressa.

-con Determinazione dell'Area Amministrativa n. 45 del 04/05/2022 ad oggetto: *“Attività di riscossione – Procedure di mediazione e contenzioso – Assistenza tecnica dell'Ente – Atto di indirizzo Delibera della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta) nr. 45 del 4.5.2022 – Determinazione”* l'Ente ha conferito l'incarico al medesimo professionista, ad integrazione del rapporto contrattuale in corso, di assistenza tecnica dell'Ente anche nei procedimenti di mediazione tributaria nonché di rappresentanza e difesa, sia nei procedimenti giudiziari (dinanzi alle Commissioni Tributarie) conseguenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, sia nei procedimenti (innanzi al giudice ordinario) conseguenti all'attività di riscossione dei canoni del servizio idrico.

-la convenzione (contenente integrazioni della precedente) con il professionista è stata sottoscritta in data 09/05/2022 prot. nr. 3295.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

-che l'incarico al professionista sopra indicato è stato conferito sul presupposto che:

“””

-l'Ente non dispone, all'interno della macrostruttura, di un Ufficio dell'Avvocatura comunale con compiti di gestione delle vertenze giudiziarie, di patrocinio giudiziale e di supporto agli uffici per pareri legali ovvero per la predisposizione di atti di particolare rilievo e complessità;

-che la gestione delle vertenze giudiziarie non riguarda solo il conferimento degli incarichi legali ma presuppone ulteriori attività da individuare in ulteriori segmenti del servizio legale che implica la ricognizione, il monitoraggio, la valutazione del contenzioso e, nel caso attuale e specifico dell'Ente la cura dei rapporti con l'Organo Straordinario di liquidazione;

-per un aspetto della gestione delle vertenze giudiziarie, in considerazione della carenza di professionalità e di risorse

umane, l'Ente, con Delibera G.C. nr. 8 del 17.1.2020 (e successiva nr. 65 del 5.6.2020; nr. 118 del 29.9.2020) ha conferito incarico professionale per la ricognizione straordinaria del contenzioso all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo del Foro di Lamezia Terme;

-che, con successive Delibera G.C. nr. 153 del 22.12.2020, nell'ambito del predetto incarico e senza ulteriori costi per l'Ente, lo stesso professionista è stato incaricato della rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutte le procedure esecutive, innanzi alla giurisdizione ordinaria, e/o di ottemperanza, innanzi alla giurisdizione amministrativa, ad oggetto debiti di competenza del bilancio dissestato, al fine di ottenere la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità e dunque di evitare indebiti vincoli di tesoreria;

-che sussistono ancora le ragioni di necessità di continuare nel lavoro di cura dei processi dell'attività di gestione delle vertenze giudiziarie con riferimento al profilo procedimentale, al controllo delle procedure esecutive/giudizi di ottemperanza ai danni del bilancio riequilibrato nonché alla cura dei rapporti con l'organo straordinario di liquidazione;

“””

RILEVATO CHE

-con Deliberazione nr. 98 del 28/09/2022, la Commissione Straordinaria, ad oggetto: “*Servizi legali – Attività di ricognizione, monitoraggio e valutazione del contenzioso – rappresentanza in giudizio dell'ente – presa d'atto della relazione del responsabile del servizio – atto di indirizzo*” ha disposto: *-di prendere atto della “relazione contenzioso” acquisita al prot. nr. 6715 del 27/09/2022, redatta dal responsabile dell'Area Amministrativa; -di dare indirizzo allo stesso di adottare, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, gli atti conseguenti: a) per l'attività continua di monitoraggio del contenzioso nonché di ricognizione e di valutazione del rischio di soccombenza; b) per la gestione del contenzioso salvaguardando le esigenze di equilibrio contabile, pur assicurando la difesa dell'Ente quale adempimento obbligatorio per legge; c) per consentire all'ente di monitorare il contenzioso di competenza del bilancio dissestato, al fine di evitare pregiudizio al bilancio riequilibrato; d) per assicurare all'ente il servizio legale di supporto anche per servizi che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.*

RICHIAMATA

-la “**relazione contenzioso**” della sottoscritta, acquisita al prot. nr. 6715 del 27/09/2022.

CONSIDERATO CHE

-che nell'organico dell'Ente è acclarata la carenza di personale interno qualificato che possa garantire, nell'ambito dei servizi legali, l'espletamento dell'attività di continua ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso, l'attività di patrocinio dell'Ente innanzi alle varie giurisdizioni e nelle varie materie del contenzioso e nell'ambito degli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (attività supporto dell'area amministrativa agli organi e rapporti con il commissario straordinario di liquidazione);

-l'Ente intende salvaguardare le esigenze di equilibrio contabile, pur assicurando la difesa dell'Ente quale adempimento obbligatorio per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione che ha un dovere di diligenza nella scelta del professionista, diligenza che passa, necessariamente, dalla adeguatezza della prestazione professionale per la tutela dell'interesse pubblico, assicurata attraverso la scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri che valorizzano l'esperienza e competenza dei professionisti; quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente con percorso professionale che riguardi l'ambito di attività dell'incarico (rappresentanza in giudizio di un ente locale) in relazione a qualificate esperienze professionali strettamente attinenti alla posizione specifica ricercata che emerga, ad esempio, dagli incarichi di patrocinio ovvero dai rapporti di collaborazione specifica in materia di contenzioso e rapporti di consulenza con Enti pubblici e Locali;

- in tale contesto organizzativo e di carenza di risorse all'interno dell'Ente, è stato individuato, con la determinazione citata in premessa, l'avv. Francesco Carnovale Scalzo -iscritto nell'elenco dei legali con istanza prot. nr. 2441 del 07-04-2021 per tutte le materie di contenzioso (amministrativo; civile; giuslavoristico; penale; tributario)- per l'affidamento dei relativi servizi legali, disciplinati con convenzione in scadenza;

-il rapporto di convenzione con il professionista, contrariamente alla pregressa e strutturale scelta dell'ente -non sostenibile, onerosa (per imprevedibilità dei costi) e complessa da gestire (per carichi procedurali esigibili)- ha consentito di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa connessa all'attività di patrocinio all'interno del servizio legale;

-in particolare, l'Ente ha conseguito positivi risultati in termini di funzionalità per la semplificazione della procedura di nomina del legale, pur sempre formalizzata con delibera dell'organo esecutivo al solo fine di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a sottoscrivere la procura *ad litem*, e per la preventiva determinazione dei costi;

-il professionista incaricato ha, come da convenzione, costantemente assicurato la sua presenza presso gli uffici e, tanto, ha agevolato l'istruttoria delle pratiche nonché la possibilità di completare, arricchire e perfezionare i procedimenti rendendo più efficiente l'azione amministrativa;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

-l'eventuale cessazione della convenzione -che non regola uno spazio transitorio- con necessaria successione nei mandati degli incarichi giudiziali costituirebbe, proprio in una fase di maggiore carenza di personale interno -sia qualificato che amministrativo- un *vulnus* per la difesa dell'Ente, sia per il numero, sia per il valore, sia l'impegno finanziario non sostenibile e sia per gli effetti connessi alla particolare situazione (stato di dissesto);

- l'Ente ha, pertanto, convenienza perchè risponde a principi di efficienza ed efficacia, alla prosecuzione del rapporto professionale in atto anche in considerazione per il chiaro rilievo di consequenzialità connesso all'importante numero di incarichi legali di patrocinio, conferiti al legale per le cause ancora pendenti. Tanto, anche a completamento di un percorso attivato per avviare una fase di riordino del contenzioso, da riportare nel solco di una gestione ordinaria, anche nella prospettiva di una auspicata strutturazione con dotazione organica dell'ente, in grado di internalizzare tutto il "servizio legale" dell'Ente, ovvero da ricondurre a diversa organizzazione del servizio;
- è interesse dell'amministrazione realizzare una linea difensiva omogenea dell'Ente con la predisposizione di adeguate ed efficaci difese in tutti i gradi di giudizio anche in tempi contenuti, nonché l'abbattimento dei costi per l'individuazione del legale al quale conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio, sia nell'ottica di un contenimento dei costi e sia per assicurare una continuità ed una coerenza nelle strategie di gestione dei giudizi che saranno poste in essere;
- sussiste, dunque, la necessità di assicurare il patrocinio legale dell'ente in continuità nell'attività difensiva affidata al legale attualmente incaricato per il numero importante di cause pendenti e delle imminenti scadenze che non possono essere sostenute all'interno dell'Ente, con grave pregiudizio della difesa, per come sopra esposto e motivato.
- che il professionista vanta una pluriennale esperienza e competenza nella gestione del contenzioso di Enti locali, ed è in possesso di comprovata esperienza in attività di consulenza per enti pubblici e locali, con particolare riferimento al diritto amministrativo, come si evince dal suo curriculum vitae e professionale;
- che il professionista ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico per la cura dei servizi legali oltre quanto già oggetto di convenzione, anche per l'attività legale di costituzione dell'ente di parte civile nei procedimenti penali nonché per gli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (attività supporto dell'area amministrativa agli organi e rapporti con il commissario straordinario di liquidazione) e, infine, per l'attività di riordino delle procedure di recupero connesso alle sentenze della corte dei conti;
- che l'incarico non comporta oneri ulteriori per l'ente rispetto alle previsioni di bilancio.

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di indirizzo del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) nr. 32 del 20/09/2021;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/11/2020, come modificato con Delibera nr. 7 del 20/09/2021 del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale);
- la Determinazione dell'Area Amministrativa nr. 56 del 23.09.2021;

- la Convenzione sottoscritta con il professionista in data 30/09/2021 prot. nr. 7182;
 - la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 45 del 04/05/2022;
 - la Convenzione sottoscritta con il professionista in data 09/05/2022 prot. nr. 3295;
 - la Deliberazione di indirizzo della Commissione Straordinaria nr. 98 del 28/09/2022;
- l'art. 17 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici- Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione, dispone *“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ...1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ... 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: ... 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento ...; ...5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.”*
- l'art. 1 comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 (*“Decreto semplificazioni”*), convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021 ha introdotto procedure di aggiudicazioni semplificate per i contratti sotto soglia comunitaria: nello specifico, l'art. 1 del suddetto decreto ha previsto che qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023, *“... in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici”, si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo, e quindi: a) affidamento diretto ... per servizi e forniture ... di importo inferiore a 139.000 euro ...in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori ...”*;
- la normativa sull'equo compenso, in quanto la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale viene ad essere oggetto di trattative tra le parti (così, TAR Lombardia, Sez. I, 29 aprile 2021 nr. 1071);
 - la sentenza del 6 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea, , emessa nella causa C-264/18, che, nel confermare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva la rappresentanza legale, definito quale *“rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato”*;
 - la sentenza dell'8 giugno 2021, n. 509 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio che ha affermato che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, procedere all'affidamento diretto e fiduciario.

RITENUTO

-di affidare all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo (iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme; c.f. CRNFNC66D01F888S; con studio professionale in Lamezia Terme CZ Via T.M. Fusco nr.37), che esercita l'attività professionale in forma associata ex art. 4, comma 1, legge n. 247/2012 e ex art. 5, comma 3 del D.P.R. 917/1986 (studio associato Carnovale Scalzo & Scappatura - cod. fisc./p.iva nr. IT02828460796):

- I. il servizio legale di supporto per l'attività di continua ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso (ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutte le procedure esecutive/ottemperanza, ad oggetto debiti di competenza del bilancio dissestato, al fine di ottenere la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità);
- II. l'incarico di patrocinio legale dell'Ente (come attore/ricorrente o convenuto/resistente) nei procedimenti davanti ad organi giurisdizionali -anche nei procedimenti penali come parte civile-che comprende anche la consulenza pre-contenziosa, e l'incarico di patrocinio di assistenza tecnica dell'Ente nei procedimenti di mediazione tributaria nonché di rappresentanza e difesa, sia nei procedimenti giudiziari (dinanzi alle Commissioni Tributarie) conseguenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, sia nei procedimenti (innanzi al giudice ordinario) conseguenti all'attività di riscossione dei canoni del servizio idrico, già conferiti e quelli che saranno conferiti nel periodo di durata del contratto di patrocinio, in esecuzione del presente provvedimento, previa autorizzazione dell'organo competente come previsto dal vigente regolamento;
- III. i servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (attività supporto dell'area amministrativa agli organi e rapporti con il commissario straordinario di liquidazione) e l'attività di riordino delle procedure di recupero connesso alle sentenze della corte dei conti.

-di approvare la convenzione nella quale è stabilito, tra l'altro, la durata di mesi diciotto dell'incarico (con decorrenza dall'1/10/2022) ed il compenso concordato per tutta la durata del rapporto professionale (€ 32.400,00 oltre € 1.296,00 per cna e € 7.413,12 per iva), e così per un complessivo di € 41.109,12, da corrispondere nei termini e con le modalità previste nella convenzione; oltre il rimborso delle spese vive e di trasferta secondo quanto previsto dalla tariffa professionale il cui importo sarà impegnato con separato provvedimento;

-per quanto sopra, occorre provvedere all'impegno spesa di € 41.109,12, con imputazione della stessa sul cap. 1058 (spese per liti, arbitraggi), da imputarsi sul bilancio pluriennale 2022/2024 come di seguito: € 6.851,52 annualità 2022; € 27.406,08 annualità 2023; € 6.851,52 annualità 2024

-che è stato richiesto, per l'affidamento, il CIG nr. Z2E37F0660

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il DL n. 76/2020
- la Legge n. 120/2020
- il DL nr. 77/2021
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. di affidare all'avvocato Francesco Carnovale Scalzo (iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme; c.f. CRNFNC66D01F888S; con studio professionale in Lamezia Terme CZ Via T.M. Fusco nr.37), che esercita l'attività professionale in forma associata ex art. 4, comma 1, legge n. 247/2012 e ex art. 5, comma 3 del D.P.R. 917/1986 (studio associato Carnovale Scalzo & Scappatura - cod. fisc./p.iva nr. IT02828460796):

- I.** il servizio legale di supporto per l'attività di continua ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso (ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutte le procedure esecutive/ottemperanza, ad oggetto debiti di competenza del bilancio dissestato, al fine di ottenere la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità);
- II.** l'incarico di patrocinio legale dell'Ente (come attore/ricorrente o convenuto/resistente) nei procedimenti davanti ad organi giurisdizionali -anche nei procedimenti penali come parte civile-che comprende anche la consulenza pre-contenziosa, e l'incarico di patrocinio di assistenza tecnica dell'Ente nei procedimenti di mediazione tributaria nonché di rappresentanza e difesa, sia nei procedimenti giudiziari (dinanzi alle Commissioni Tributarie) conseguenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, sia nei procedimenti (innanzi al giudice ordinario) conseguenti all'attività di riscossione dei canoni del servizio idrico, già conferiti già conferiti -con delibera di incarico dell'organo esecutivo- nel periodo di durata della precedente convenzione e quelli che saranno conferiti nel periodo di durata del contratto di patrocinio, in esecuzione del presente provvedimento, previa autorizzazione dell'organo competente come previsto dal vigente regolamento;
- III.** i servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (attività supporto dell'area amministrativa agli organi e rapporti con il commissario straordinario di liquidazione) e l'attività di riordino delle procedure di recupero connesso alle

sentenze della corte dei conti.

2. di approvare la convenzione -che regola in dettaglio il rapporto con il professionista- nella quale è stabilito, tra l'altro, la durata di diciotto mesi dell'incarico (con decorrenza dall'1/10/2022), ed il compenso concordato per tutta la durata del rapporto professionale (€ 32.400,00 oltre € 1.296,00 per cna e € 7.413,12 per iva), e così per un complessivo di € 41.109,12, oltre il rimborso delle spese vive e di trasferta secondo quanto previsto dalla tariffa professionale che impegnate con separato provvedimento;
3. di impegnare a tal fine la spesa di € 41.109,12 (di cui € 32.400,00 per imponibile, € 1.296,00 per cna e € 7.413,12 per iva), con imputazione della stessa sul cap. 1058 (spese per liti, arbitraggi), da imputarsi sul bilancio pluriennale 2022/2024 come di seguito: € 6.851,52 annualità 2022; € 27.406,08 annualità 2023; € 6.851,52 annualità 2024;
4. di stabilire che l'ente sarà tenuto a rimborsare al professionista le spese documentate (contributi unificati e spese vive come ad es. bolli, spese di notifica ecc.), oltre a quanto previsto dagli articoli 5, 11 e 27 del D.M. n. 55/2014, in materia di rimborso spese per trasferta;
5. di trasmettere al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione;
6. di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7. di disporre la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottocategoria di 1° livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs.N.33/2013.

Di dare atto:

-che è stato richiesto il CIG nr. Z2E37F0660

-viene trasmessa all'Ufficio finanziario dell'Ente per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

-è esecutiva dal momento dell'attestazione di cui sopra

-va pubblicata, ai fini della trasparenza, sull'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;

-va inserita nel fascicolo delle determine.

IL RESPONSABILE
Giuliana Cembalo
(Sottoscritto con firma digitale)

